

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 1650, 1891, 1987 e 2015-A

## RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE FERRARI Francesco)

Comunicata alla Presidenza il 29 febbraio 1996

SUI

## DISEGNI DI LEGGE

Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (n. 1650)

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1995

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (n. 1891)

d'iniziativa dei senatori **FERRARI Francesco, LAURIA, BORGIA, GREGORELLI, PETRICCA, TAMPONI, PERLINGIERI, COSTA, DIANA, LAVAGNINI, BACCARINI, COVIELLO e DELFINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995

Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante  
misure urgenti nel settore lattiero-caseario (n. 1987)

**d'iniziativa dei senatori BORRONI, BARBIERI, CORVINO,  
DI BELLA, SCRIVANI e GIOVANNELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1995**

---

Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia  
(n. 2015)

**d'iniziativa dei senatori BUCCI, D'ALÌ, D'IPPOLITO VITALE,  
FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, CAPUTO, RADICE, BECCARIA  
e SPISANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1995**

---

**INDICE**

Relazione .....	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegni di legge:		
- testo proposto dalla Commissione .....	»	8
- n. 1650, d'iniziativa del senatore Robusti .....	»	19
- n. 1891, d'iniziativa dei senatori Ferrari Francesco ed altri .....	»	22
- n. 1987, d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri ....	»	26
- n. 2015, d'iniziativa dei senatori Bucci ed altri .....	»	30

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unificato per i disegni di legge nn. 1650, 1891, 1987 e 2015, approvato dalla 9ª Commissione, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, sul settore lattiero-caseario, apporta alla normativa vigente le modifiche che l'esperienza applicativa ha evidenziato.

Si segnala, in primo luogo, la disposizione di cui al capoverso 2-*quater* del comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4, che consente ai produttori di presentare alla regione competente istanza di riesame della propria posizione, con conseguente facoltà, in caso di silenzio, di fare ricorso all'auto-certificazione, disposizione che si presenta quanto mai opportuna in relazione ai gravi ritardi fatti registrare dall'AIMA nella valutazione di tali richieste.

In tale quadro si collocano le disposizioni che affrontano, ad esempio, le questioni legate all'utilizzazione di garanzie in luogo della trattenuta del prelievo supplementare da effettuarsi per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *d*); in sostanza, si riconosce esplicitamente che la regolamentazione comunitaria prevede meccanismi alternativi alla trattenuta, consentendo l'utilizzo di altri mezzi, come la stipulazione di fidejussioni bancarie, già ampiamente usate anche nel settore agricolo.

Va poi rilevato che l'articolo 6 del provvedimento integra la disciplina vigente relativamente ai produttori che effettuano vendite dirette, regolamentando espressamente le modalità con cui effettuare la compensazione.

Il provvedimento è comunque caratterizzato da una diversa distribuzione delle competenze nella materia tra AIMA e regioni, conformemente alle decisioni sia

della Corte costituzionale, che dei tribunali amministrativi regionali.

Com'è noto, la Corte, con la sentenza n. 520 del 28 dicembre 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 727 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 1995, nella parte in cui non prevede il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino e, con la sentenza n. 534 del 29 dicembre 1995, ha riconosciuto la lesione delle attribuzioni regionali da parte della circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 24 febbraio 1995, n. 4, che ha preteso di interpretare estensivamente alcune parti della citata legge n. 46.

Il testo proposto dalla Commissione attribuisce alle regioni funzioni direttamente operative, quali la verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote, l'aggiornamento degli elenchi dei produttori, la valutazione delle richieste delle associazioni dei produttori di latte per la gestione unitaria delle quote, l'effettuazione della compensazione sia per le consegne che per le vendite dirette da parte dei produttori non associati.

Particolare rilievo assume poi la prevista competenza delle regioni in ordine ai contratti di trasferimento delle quote senza azienda che, una volta approvata la nuova disciplina, avranno efficacia nel corso del periodo lattiero di riferimento, indipendentemente dalla formalità dell'acquisizione sul bollettino, in quanto le regioni ne verificano la validità e comunicano l'esito degli accertamenti ai soggetti interessati (produttori, associazioni ed acquirenti).

Per quanto riguarda, infine, la questione del consolidamento della quota B, si prevede, conformemente alla previsione del

regolamento CEE n. 3950 del 1992, l'adozione di un programma di ristrutturazione.

L'articolo 9 del provvedimento dispone, infatti, il blocco dei trasferimenti della quota latte senza l'azienda agricola (sulla base dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993), per i produttori che abbiano abbandonato la produzione, per i quali diventa necessaria la partecipazione al programma, al fine di evitare la perdita della quota. I produttori che intendono aderire al programma inoltrano una domanda all'AIMA, impegnandosi ad abbandonare totalmente o parzialmente la produzione. Le quote vengono ritirate previo indennizzo di 400 lire per chilogrammo. I quantitativi raccolti vanno a coloro che ne fanno richiesta e che corrispondono un importo di 400 lire per chilogrammo.

L'AIMA provvede poi alla riassegnazione delle quote in base a precisi criteri di priorità (giovani, produttori con quota B ridotta, aziende ubicate in zone montane) assicurando, comunque, che il 50 per cento

delle disponibilità permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi abbandonati.

Si prevede, infine, che l'AIMA predisponga una graduatoria dei richiedenti la riassegnazione e che ai produttori titolari di quota B, iscritti in tale graduatoria, venga confermata la disponibilità della stessa quota sino alla realizzazione del programma, ragionando in termini di aspettativa al consolidamento per il tramite della attribuzione.

L'articolo 11 del provvedimento consente, infine, di procedere al riordinamento della disciplina regolamentare vigente sulle quote latte, prevedendo l'aggiornamento delle varie disposizioni amministrative succedutesi nel tempo.

Si auspica, pertanto, che il testo licenziato dalla Commissione agricoltura possa essere tempestivamente approvato anche dall'Assemblea del Senato.

FERRARI Francesco, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BRICCARELLO)

27 settembre 1995

**sul testo unificato**

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in  
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

20 dicembre 1995

**su emendamenti**

La Commissione, esaminati gli emendamenti agli articoli 6 e se-  
guenti del testo unificato, esprime un parere non ostantivo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: *MORANDO*)

19 dicembre 1995

**su testo unificato ed emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato dei disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che le competenze attribuite alle regioni siano esercitate avvalendosi di strutture e personale esistenti.

Quanto agli emendamenti trasmessi, si osserva che l'emendamento 8.8 può comportare oneri finanziari a carico dell'AIMA.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Modifiche alla legge 26 novembre 1992,  
n. 468, in materia di riordino del settore  
lattiero-caseario****Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *1.* Le regioni e le province autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare con particolare riferimento alla verifica della regolarità dei trasferimenti delle quote ed all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota.»

**Art. 2.**

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis.* È istituito presso l'AIMA un Comitato consultivo nazionale composto da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, da un rappresentante delle unioni nazionali fra le associazioni di produttori di latte di vacca riconosciute, da un rappresentante delle imprese acquirenti. Il Comitato esprime pareri ed avanza proposte nelle materie di cui alla presente legge.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1-ter. Ciascuna regione può costituire comitati consultivi regionali sulla base dei criteri di cui al comma 1-bis.»;

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

## Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978»; le parole «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti «alle regioni e alle province autonome» e le parole «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome».

## Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il quarantesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori nella sede di ciascun comune. Le regioni e le province autonome devono trasmettere i dati di aggiornamento necessari per la pubblicazione degli elenchi

di cui al presente comma entro il termine perentorio del sessantesimo giorno precedente l'inizio di ciascun periodo.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'AIMA verifica la corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale mediante la predisposizione di criteri e di procedure per l'adozione di misure di intervento anche nell'ambito di singole regioni.

2-ter. L'AIMA provvede alla raccolta ed all'analisi delle informazioni sull'attività produttiva delle aziende zootecniche attraverso la gestione del sistema informatizzato di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, adottando le eventuali riduzioni dei quantitativi assegnati ai produttori, previo parere del Comitato consultivo nazionale di cui all'articolo 2.

2-quater. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino di cui al comma 2 i produttori possono presentare alla regione istanza di riesame della propria posizione. La regione decide sull'istanza entro i successivi trenta giorni mediante comunicazione inviata al produttore, all'associazione cui lo stesso aderisce, nonché all'acquirente. Decorso tale ultimo termine senza che la regione abbia comunicato la decisione, i produttori possono autocertificare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la produzione che gli acquirenti sono tenuti a considerare ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.»;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992».

#### Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini prescritti dal predetto articolo 3, per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

b) al comma 2 le parole: «nonche all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «per il successivo inoltro all'AIMA entro il 31 maggio di ciascun anno»;

c) al comma 3 le parole: «entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma»;

d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli acquirenti, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, utilizzano idonee forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore o dall'associazione dei produttori ovvero dalla società cooperativa a cui lo stesso aderisce, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

4-ter. L'utilizzo delle garanzie di cui al comma 4-bis non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al citato regola-

mento (CEE) n. 536/93, entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della presente legge, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.»;

e) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: «Le associazioni di cui al regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, previa delibera assembleare ed ai soli fini del computo di cui al presente comma, possono considerare le cooperative di produttori come un singolo produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattate.»;

f) al comma 9 le parole: «ove entro sei mesi dal termine del periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ove entro cinque mesi dal termine del periodo»;

g) al comma 10 le parole: «non associati e le associazioni» sono soppresse e le parole: «regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

h) al comma 11 dopo le parole: «trasmesse» sono inserite le seguenti: «entro dieci giorni dal versamento» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che provvedono, nei successivi dieci giorni, alle necessarie comunicazioni all'AIMA.»;

i) al comma 13 dopo le parole: «e delle foreste» sono inserite le seguenti: «tramite l'AIMA e».

#### Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione o alla provincia autonoma ove è ubicata l'azienda, entro il 15

maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione o alla provincia autonoma ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di una quota per le vendite dirette, effettuano la compensazione in base all'articolo 5, comma 5, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni o alle province autonome ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione, le associazioni e le regioni o le province autonome rispettivamente per i produttori associati e non associati provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni o alle province autonome.

9. Le regioni e le province autonome, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale o delle province autonome».

#### Art. 7.

1. All'articolo 8, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo le parole: «od altri locali» sono inserite le seguenti: «al

fine di realizzare una più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari».

Art. 8.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.».

b) al comma 4 le parole: «e all'AIMA» sono soppresse;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte può avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro quindici giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni o alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11 del presente articolo»;

d) al comma 10 le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

e) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni o alle province autonome, le quali» e la parola «apporta» è sostituita dalla seguente: «apportano»;

f) il comma 13 è abrogato;

g) al comma 14 le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

h) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione del contratto di trasferimento di quote latte ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.

14-ter. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate nonché all'AIMA la verifica e l'esito motivato della stessa.

14-quater. I produttori che, dopo aver stipulato contratti di trasferimento di quote, conservano la titolarità di quota A non superiore al dato di produzione annuale di Kg. 4.537 perdono la disponibilità della quota B che confluisce nella riserva nazionale».

#### Art. 9.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. La facoltà di trasferire la quota latte senza l'azienda agricola per il produttore che abbia abbandonato, anche parzialmente, la produzione da un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi al momento dell'esercizio di detta facoltà è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino alla realizzazione del programma di cui ai successivi commi.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono, anche pluriennale, della produzione lattiera previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 400 lire per chilogrammo ed è versato in un'unica rata.

3. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o parzialmente le quote latte di cui dispongono entro il 31 ottobre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale. L'abbandono totale o parziale della quota A determina la corrispondente perdita della quota B.

4. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA, previa corresponsione dell'importo di 400 lire per chilogrammo, a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, assicurando che il 50 per cento della disponibilità permanga nell'ambito regionale di provenienza dei quantitativi medesimi.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione in base ai seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del medesimo articolo 2 del citato decreto-legge n. 727 del 1994, nei limiti della quota ridotta;

d) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

6. La riassegnazione di cui al comma 5 deve essere a titolo non oneroso per le zone di montagna come definite dall'articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva 75/268/CEE e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate, nonché nelle isole.

7. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire entro il 30 novembre 1995 all'AIMA che provvede alla predisposizione di una apposita graduatoria.

8. Sino alla realizzazione del programma di cui al comma 2, ai produttori che dispongono di quote B, inseriti nella predetta graduatoria, sono, in via provvisoria, confermate, in deroga all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, le stesse quote B.



9. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni 1995 e successivi previa delibera del CIPE. Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 4.

10. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° aprile 1996.

11. I produttori che, aderendo al programma di cui al comma 2, hanno avuto riassegnate quote latte non possono trasferire tali quote per i tre periodi successivi.

12. A decorrere dalla avvenuta realizzazione del programma di cui al comma 2 le quote A e B sono unificate.

13. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.».

2. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 e al comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, abrogati dal comma 13 dell'articolo 10-bis della legge 26 novembre 1992, n. 468, introdotto dal presente articolo, non si applicano comunque ai contratti di trasferimento delle quote senza azienda agricola stipulati nel periodo 1995-1996.

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 13 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - 1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie possono, con istanza motivata, richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'AIMA, valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto

ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti, e/o qualificata come internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte e coperti da una riserva nazionale di 250 tonnellate appositamente costituita dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Gli enti organizzatori devono comunicare all'AIMA i quantitativi di latte prodotti nel corso delle manifestazioni.»

Art. 11.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, devono essere emanate le norme di riordinamento della disciplina regolamentare della quota latte e del prelievo supplementare sul latte bovino.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1650**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE ROBUSTI

**Art. 1.**

1. La legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

**Art. 2.**

1. Sono titolari di una autorizzazione a produrre latte le imprese agricole, di seguito definite titolari, che ne abbiano assunto il titolo ai sensi di disposizioni contenute in regolamenti comunitari emanati a partire dal 1983 e che non abbiano abbandonato la produzione a seguito dell'adesione a piani di abbandono della produzione stessa, ovvero a seguito di integrazioni o sostegni a tal fine usufruiti.

2. Il titolo è riferito alla proprietà dell'impresa agricola ed è connesso alla conduzione della stessa sulla base di contratti di affitto o di enfiteusi ovvero di altri contratti previsti dall'ordinamento.

**Art. 3.**

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, detengono un quantitativo di riferimento individuale i titolari che risultano in produzione nel periodo 1° aprile 1993-31 marzo 1994 per il quantitativo di riferimento individuale disponibile in tale periodo, di seguito definito quota. A tal fine per i produttori che abbiano acquistato o preso in affitto una quota nel periodo antecedente è concesso un tempo pari a due periodi per la completa messa in produzione della quota pena la decadenza del diritto alla produzione del quantitativo non finalizzato.

2. Le quote sono riferite alle consegne ed alle vendite dirette e le quantità specifiche sono tra di loro intercambiabili e cumulabili, su richiesta del produttore, anche in corso di periodo.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, definisce con proprio decreto le modalità di formazione e di gestione degli elenchi dei titolari e dei produttori di cui rispettivamente all'articolo 2 e al presente articolo. Le funzioni di gestione di tali elenchi sono di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**Art. 4.**

1. I produttori che nel periodo abbiano attuato una produzione superiore alla quota assegnata, e comunque per la quantità risultante eccedente a seguito delle compensazioni di cui all'articolo 8, sono vincolati al pagamento tramite l'acquirente di un prelievo secondo importi definiti con regolamento emanato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 con validità sino all'anno 2000.

2. I prelievi di cui al comma 1 concorrono a costituire un fondo, presso la regione o la provincia autonoma sul cui territorio si è effettuata la produzione eccedente, e devono essere utilizzati entro l'anno successivo per interventi strutturali nel settore lattiero-caseario al fine del miglioramento della qualità del latte.

3. Non possono essere applicati prelievi supplementari sulla produzione o sul prezzo a qualsiasi titolo identificati salva la volontaria cessione dei singoli produttori.

**Art. 5.**

1. I produttori che nel corso di due periodi successivi abbiano attuato una produzione inferiore alla quota assegnata, salvi i

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

casi di eccezionalità documentata ed approvata dalla regione o dalla provincia autonoma di appartenenza, riducono la loro quota della quantità media risultata non prodotta salvo che non abbiano nel frattempo ceduto tale minor produzione a diverso titolare.

2. La quota acquisita dal titolare ai sensi del comma 1 deve essere messa in produzione nel primo periodo successivo, salvo cause di forza maggiore, pena l'assegnazione della quota a riserva regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

## Art. 6.

1. La quota può essere ceduta ad altro titolare, salva comunicazione all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza ed alla associazione di produttori di latte qualora il venditore o il compratore vi risultino associati, con atto certo attestante la cessione.

2. Se la cessione avviene tra titolari che operano in diverse regioni o province autonome, una parte della quota pari al venti per cento viene trasferita a riserva della regione o della provincia autonoma di appartenenza del produttore cedente. Tale cessione deve essere comunicata entro dieci giorni dalla definizione all'EIMA, alle regioni o alle province autonome interessate, alle associazioni di produttori di latte laddove uno o entrambi i titolari vi appartengano, e all'acquirente. L'atto di cessione è dichiarato valido dal presidente dell'associazione di produttori di latte o da un notaio.

## Art. 7.

1. Le quote risultanti da riserva sono assegnate a cura della regione o della provincia autonoma ai titolari che ne facciano richiesta con priorità per le zone montane di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio

del 28 aprile 1975 e per i giovani agricoltori al primo insediamento definiti nei termini di cui al regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985. Per tali assegnazioni si applica la disposizione dell'articolo 5, comma 2.

2. Le quote che risultano non assegnate dalla regione o dalla provincia autonoma ai sensi del comma 1, sono trasferite a riserva nazionale nel periodo successivo.

3. La riserva nazionale è riassegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il medesimo periodo di cui al comma 2 a cura dell'EIMA, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

## Art. 8.

1. La compensazione della produzione di ciascun periodo è attuata progressivamente dall'acquirente, con priorità al proprio interno per le cooperative di produttori, dalla regione o dalla provincia autonoma e dall'EIMA.

2. Le operazioni di compensazione devono essere attuate, sotto la sorveglianza dell'EIMA, entro i 60 giorni successivi alla fine del periodo.

## Art. 9.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

a) latte il prodotto derivante dalla mungitura di una o più vacche;

b) altri prodotti lattiero-caseari, in particolare, la crema di latte, il burro e i formaggi;

c) produttore l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche la cui azienda agricola è situata sul territorio della Comunità europea e che:

1) vende direttamente latte o altri prodotti lattiero-caseari;

2) e/o effettua consegne all'acquirente;

d) azienda il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate sul territorio della Comunità europea;

e) acquirente un'impresa o una associazione di produttori che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore:

1) per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione;

2) e/o per cederli a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o altri prodotti lattiero-caseari. Tuttavia ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 8 si definisce acquirente un'associazione di produttori che disponga di almeno il 25 per cento del latte dei propri aderenti e che effettui le operazioni di gestione amministrativa e contabile necessarie al pagamento del prelievo;

f) impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari, un'impresa o un'associazione di imprese che procede ad operazioni di raccolta, di imballaggio, di refrigerazione e di trasformazione del latte o che limita la sua attività lattiera a una di tali operazioni;

g) consegna qualsiasi consegna di latte o di altri prodotti lattiero-caseari, indipendentemente dal fatto che al trasporto provveda il produttore, l'acquirente, l'impresa dedita al trattamento o alla trasformazione di tali prodotti, o un terzo;

h) latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo, il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti o ceduti gratuitamente senza passare attraverso un'impresa dedita alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;

i) periodo il tempo intercorrente tra il 1° aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;

l) associazione di produttori di latte un'associazione di tali produttori costituita ai sensi del regolamento (CEE) 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978, n. 1360.

#### Art. 10.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e in particolare dalla definizione delle caratteristiche del latte, fra le quali il contenuto di grassi, ritenute rappresentative per stabilire i quantitativi di latte consegnati o acquistati, si applicano le disposizioni comunitarie in materia adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 e successive modificazioni.

#### Art. 11.

1. Il Governo, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, è autorizzato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente disposizioni transitorie volte a garantire la validità delle compravendite in corso a tale data, nonchè concernenti le modalità di autocertificazione della produzione, in armonia con i principi e i criteri che sono alla base della presente legge.

2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 per il parere delle commissioni parlamentari competenti, le quali devono esprimerlo entro dieci giorni dalla sua richiesta. Decorso in ogni caso tale termine, il parere si ritiene espresso in senso positivo.

#### Art. 12.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1891**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRARI FRANCESCO  
ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Alla legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Le regioni e le province autonome esercitano le funzioni amministrative di applicazione e di controllo del regime delle quote latte e del prelievo supplementare ai sensi degli articoli 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

**Art. 2.**

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e le province autonome pubblicano entro il 28 febbraio di ciascun anno gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia, sulla base della comunicazione dei quantitativi di latte e di equivalente latte da parte delle associazioni di produttori di latte bovino che svolgano le funzioni previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, e dai produttori non aderenti ad alcuna associazione»;

b) il comma 6 è abrogato;

c) al comma 7, le parole: «dandone comunicazione all'AIMA» sono soppresse;

d) il comma 9 è abrogato.

**Art. 3.**

1. All'articolo 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 12 lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978» ed inoltre le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti «alle regioni e alle province autonome» e le parole: «durante il periodo 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «durante il periodo di dodici mesi di cui trattasi»;

b) al comma 2, le parole: «al 1993-1994» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso»;

c) al comma 6, le parole: «all'AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome».

**Art. 4.**

1. All'articolo 4, della citata legge n. 468 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'AIMA pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome devono pubblicare entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le regioni e le province autonome comunicano entro il 31 dicembre di ogni anno copia dei bollettini di cui al comma 2 all'AIMA per la tempestiva verifica della corrispondenza della somma delle quote latte individualmente attribuite con il quantitativo globale garantito a livello nazionale.

2-ter. Nel caso in cui l'AIMA accerti a livello regionale o provinciale il superamento della somma dei quantitativi assegnati ai produttori in termini percentuali ri-

spetto al quantitativo globale garantito, comunica alle regioni e alle province autonome i risultati della verifica per la riduzione delle quote secondo criteri che tengano conto della salvaguardia della produzione nelle zone montane e della continuità dell'esercizio dell'attività zootecnica dei giovani agricoltori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762.

2-quater. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome negli adempimenti di cui al comma 2-ter, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali assegna ad esse il termine di trenta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale delega l'AIMA ad adottare in via sostitutiva, le misure di intervento necessarie entro il 28 febbraio del periodo di cui trattasi».

c) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il produttore escluso dagli elenchi del bollettino può autocertificare la produzione corrispondente alla quota ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

#### Art. 5.

1. All'articolo 5, della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento

CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni e alle province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi entro i termini previsti dal citato articolo 3»;

b) al comma 2, le parole: «nonchè all'AIMA», sono soppresse;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli acquirenti sono tenuti a considerare la titolarità della quota latte autocertificata dal produttore ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa vigente».

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I produttori associati e non associati possono costituire garanzie a favore degli acquirenti nelle ipotesi in cui le consegne effettuate oltrepassino la propria quota, in relazione all'ammontare del prelievo supplementare eventualmente dovuto».

e) al comma 7, le parole: «nonchè all'AIMA», sono soppresse;

f) al comma 10, le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 giugno 1993»;

g) al comma 12, il periodo: «Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975», è soppresso.

h) al comma 13, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa».

#### Art. 6.

1. L'articolo 9 della citata legge n. 468 del 1992 è abrogato.

## Art. 7.

1. All'articolo 10, della citata legge n. 468 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il trasferimento di quota latte, a titolo temporaneo, disgiuntamente dal complesso dei capi lattiferi, è rinnovabile per un solo periodo, trascorso il quale il produttore non può trasferire neppure in parte, la propria quota, nel periodo successivo.

2-ter. Il produttore che a seguito della stipulazione dei patti di cui al comma 1 abbia ottenuto la proprietà o il godimento della quota latte non può trasferire volontariamente la stessa nel corso del periodo di cui trattasi»;

b) al comma 3, le parole: «esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree» sono sostituite dalle seguenti: «per la produzione di foraggi»;

c) al comma 4, le parole: «e all'AIMA», sono soppresse;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La stipulazione dei contratti di trasferimento della quota latte è comunicata entro tre giorni a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle province autonome che provvedono all'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4 ed agli altri adempimenti di cui al comma 11»;

e) al comma 10, le parole: «in caso di applicazione del comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di trasferimento a titolo definitivo»;

f) al comma 12, le parole: «all'AIMA, la quale» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni e alle province autonome, le quali»;

g) il comma 13 è abrogato;

h) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Ai fini del trasferimento parziale di quota latte unitamente all'azienda con contratto di vendita, affitto o comodato o con atto di successione e, comunque, con qualsiasi altro atto che comporti effetti analoghi, occorre calcolare la produzione proporzionalmente alla quantità e qualità dei capi lattiferi oggetto di trasferimento»;

i) al comma 14, le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992»;

l) dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-bis. Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta compilazione dell'atto di trasferimento di quote latte ed al rispetto dei limiti imposti dall'articolo 10 ed al conseguente aggiornamento del bollettino entro dieci giorni dall'avviso di ricevimento della comunicazione di cui al comma 14.

14-ter. Le regioni e le province autonome notificano alle parti interessate l'avvenuta modificazione del bollettino ovvero l'esito negativo dell'attività di verifica formale».

## Art. 8.

1. Dopo l'articolo 10 della citata legge n. 468 del 1992 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. Ai fini della regolarità degli atti di trasferimento di quota latte disgiuntamente dal complesso dei capi lattiferi organizzati per l'esercizio dell'impresa, le parti interessate devono provvedere all'autenticazione delle firme presso l'ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura competente a livello provinciale ovvero a cura del presidente dell'associazione dei produttori riconosciuta cui risulta aderire una delle parti.



2. Gli atti di trasferimento di quota latte devono essere inviati a cura delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle regioni e alle provincie ai fini dell'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4».

#### Art. 9.

1. All'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed f) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e) del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni».

#### Art. 10.

1. Dopo l'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1992, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. - 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA entro il 1° settembre 1995, adotta, d'intesa con il Comitato permanente, un programma volontario di abbandono della produzione lattiera a livello nazionale previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore che dispone di una quota latte. L'importo dell'indennità è pari a 450 lire per Kg ed è versato in un'unica rata.

2. I produttori devono presentare apposita domanda all'AIMA con cui si impegnano ad abbandonare totalmente o par-

zialmente le quote latte di cui dispongono entro il 30 novembre 1995 che confluiscono nella riserva nazionale.

3. I quantitativi di cui al comma 2 vengono riassegnati dall'AIMA a singoli produttori per ammontari specifici o supplementari, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, in base ai seguenti criteri di priorità:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

b) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

c) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi del citato articolo 2, nei limiti della quota ridotta.

4. Le domande per la riassegnazione dei quantitativi di cui al comma 2 devono pervenire all'AIMA entro il 31 dicembre 1995 al fine di consentire alla successiva attribuzione entro sessanta giorni dalla loro disponibilità.

5. L'AIMA provvede alla costituzione di una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande facendo comunque salvi i criteri di priorità di cui al comma 3».

#### Art. 11.

1. All'articolo 14, della citata legge n. 468 del 1992, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sono emanate le norme di riordinamento della disciplina regolamentare della quota latte e del prelievo supplementare sul latte bovino».

**DISEGNO DI LEGGE N. 1987**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORRONI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. Dopo l'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Per la campagna 1995-96, con riferimento all'articolo 8 del Regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, viene attuato un piano di ristrutturazione della produzione lattiera al fine di far corrispondere definitivamente la produzione con l'assegnazione delle quote. Per favorire il raggiungimento degli obiettivi del piano, per la sola campagna 1995-96 non è consentito il trasferimento della quota senza alienazione dell'azienda. I contratti in scadenza possono comunque essere trasformati in atti di compravendita ai sensi del presente articolo.

2. I produttori interessati all'acquisizione di quote fanno richiesta di assegnazione delle quote stesse entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) predispone una graduatoria di coloro che hanno fatto richiesta prevedendo una priorità per coloro che hanno subito una riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.

3. Contestualmente l'AIMA avvia un piano di ritiro di quote nei confronti di produttori che dispongono di quote non prodotte, anche parziali, previo indennizzo pari a lire quattrocento per chilogrammo. L'AIMA riassegna le quote ritirate utilizzando la graduatoria all'uopo predisposta fino ad esaurimento delle quote disponibili, previo pagamento di lire quattrocento per chilogrammo di quota latte riassegnata.

4. La quota riassegnata non può essere

oggetto di commercializzazione per le tre campagne lattiere successive.

**Art. 2.**

1. All'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione del sistema di regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare del latte bovino è affidata alle regioni; l'AIMA svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento sul piano nazionale e di relazione con gli organismi della Comunità europea. All'AIMA in particolare competono la vigilanza sul rispetto del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Alle regioni competono l'acquisizione dei dati per l'assegnazione delle quote, la pubblicazione degli elenchi dei titolari di quota, fatte salve le predette funzioni di vigilanza dell'AIMA, le verifiche e le correzioni degli elenchi stessi, i controlli presso le aziende agricole e gli acquirenti sull'applicazione del regime, la gestione delle riserve regionali.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono costituiti al livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, comitati consultivi per l'attuazione della legge ai quali partecipano oltre ai rappresentanti della pubblica amministrazione i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni dei produttori e delle unioni nazionali.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2- Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), nonché per quelli aderenti all'Associazione produttori latte (AZOOLAT), le

quote per le consegne e per le vendite dirette sono determinate dalla produzione commercializzata nella campagna 1988-89 e dalla maggiore quantità commercializzata nella campagna 1991-92, fatte salve le eventuali riduzioni di quote successivamente effettuate ai sensi del citato decreto-legge n. 727 del 1994. Per i produttori la cui produzione ha risentito, nel periodo 1988-89 degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-86 ed il 1987-88. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non compresi nei casi precedenti, è attribuita una quota pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-92.»;

d) al comma 3, alla fine del primo periodo le parole: «a titolo di quota A.» sono soppresse;

e) al comma 6, le parole «1993-94», sono sostituite dalle seguenti: «1995-96», e le parole: «di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Regolamento CEE n. 3950/92»;

f) i commi 8 e 9 sono abrogati.

#### Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1992, n. 468, le parole: «di cui all'articolo 12, lettera c), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1994» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978».

#### Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Entro il 10 marzo di ciascun anno l'AIMA, sulla base dei dati forniti dalle regioni, predispone gli elenchi nazionali aggiornati dai produttori titolari di quote e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo. Gli elenchi curati dall'AIMA vengono trasmessi alle regioni per la pubblicazione. Le regioni sono tenute ad aggiornare i dati e a fornirli all'AIMA entro il 10 febbraio di ciascun anno.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino, presso le regioni possono esser presentate da parte dei produttori istanze di riesame della propria posizione. Le regioni sono tenute a verificare e rispondere a tali istanze entro trenta giorni; le posizioni corrette hanno immediata validità tramite una comunicazione scritta della regione al produttore. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'autocertificazione nei confronti dell'acquirente, sono ritenute valide tali istanze di riesame, nonché i ricorsi alla magistratura ordinaria ed amministrativa. Tutte le variazioni di titolarità delle quote quali trasferimenti, correzioni, mutate conduzioni aziendali, sono recepite in un elenco regionale apposito fino al successivo aggiornamento del bollettino.»;

c) al comma 5, le parole «di cui all'articolo 12, lettera e) del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92».

## Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera c) del regolamento CEE n. 3950/92, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3, del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano, ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi, nonchè all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 3».

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori per tutte le consegne che superano la quota individuale dei produttori medesimi come risultante dai bollettini regionali e degli elenchi di variazione regionale. Tale trattativa è realizzata solo al termine della campagna dopo l'effettuazione della compensazione in associazione di cui all'articolo 5, comma 5, della presente legge e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e a livello nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della presente legge, dell'articolo 6 del decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762, per i produttori associati e a livello delle Regioni per i produttori non associati.

4. È consentita una compensazione preventiva fra le maggiori e le minori quantità consegnate dai produttori membri di cooperative socie delle associazioni.»;

c) al comma 9, le parole: «ove entro 6 mesi dal termine del periodo», sono sostituite dalle seguenti: «ove entro il 15 agosto di ciascun anno»;

d) al comma 10, le parole: «regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento CEE n. 536/93».

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette inviano all'AIMA ed alla regione ove è ubicata l'azienda, entro il 15 maggio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari da una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare la dichiarazione di cui al comma 1.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno le predette dichiarazioni anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti delle associazioni, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai produttori associati titolari di vendite dirette, effettuano la compensazione tra le minori e maggiori quantità vendute dai produttori associati, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al comma 4 deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle Regioni ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione le Associazioni provvedono ad imputare al produttore il prelievo dovuto. Il produttore deve versare tale prelievo entro il 1° settembre di ciascun anno.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 9, comma 3, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori debbono inviare copia della ricevuta alle associazioni o alle regioni.

9. Le regioni, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale».

## Art. 7.

1. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «qualora vengano rispettati» alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «È comunque consentito il trasferimento delle quote dalle aree già sottoposte al prelievo di corresponsabilità di cui al regolamento CEE n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977 a tutte le altre, ma non viceversa»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. la cessione di cui al comma 2 è comunicata entro quindici giorni alla Regione, e ha efficacia dal momento della convalida da effettuarsi da parte della Regione stessa entro trenta giorni dalla comunicazione del

produttore. Dall'avvenuta convalida sono informati entro quindici giorni i produttori interessati e l'AIMA per l'aggiornamento del bollettino»;

d) al comma 10, le parole: «ridotta del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ridotta del 10 per cento» e le parole «misure del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «misura del 5 per cento»;

e) al comma 14, le parole: «ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92».

## Art. 8.

1. All'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «commi 3, 4, 8 e 9», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3, 4, 8, 9 e 10»;

b) al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, secondo comma del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c), d) ed f) del regolamento CEE n. 536/93».

**DISEGNO DI LEGGE N. 2015**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCCI ED ALTRI

**Art. 1.**

1. A decorrere dal periodo 1° aprile 1996-31 marzo 1997, in applicazione della normativa comunitaria, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino di cui all'articolo 5-*quater* del regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si attua secondo le modalità stabilite nella presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogata a decorrere dal 1° aprile 1996.

**Art. 2.**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'AIMA pubblica gli elenchi dei produttori titolari di quota, redatti conformemente alle disposizioni del presente articolo, in appositi bollettini, articolati per provincia. Essi sono trasmessi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che li mettono a disposizione degli operatori in ciascun capoluogo di provincia.

2. Per i produttori soci di associazioni aderenti all'Unione nazionale fra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT) nonchè per quelli aderenti all'Associazione produttori di latte (AZOOLAT), le quote per le consegne e per le vendite dirette sono articolate in due parti distinte:

a) una quota A, pari all'indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzato dai produttori nel pe-

riodo 1988-1989. Per i produttori la cui produzione ha risentito nel periodo 1988-1989, degli eventi indicati nell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento CEE n. 875/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è considerata la quantità di prodotto commercializzata in un periodo compreso fra il 1985-1986 ed il 1987-1988;

b) una quota B, pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori di cui alla lettera a) nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989. Ai produttori che hanno inviato la dichiarazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1985, non comprese nella lettera a), è attribuita una quota B pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991-1992.

3. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione sono assegnate le quote indicate negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1992, e nelle successive integrazioni degli allegati medesimi, a titolo di quota A. L'assegnazione non può essere superiore ai quantitativi effettivamente prodotti e commercializzati nei periodi 1990-1991 o 1991-1992, salvo che i produttori abbiano cessato l'attività prima del periodo 1990-1991 senza usufruire di alcuna indennità prevista in relazione ai piani di abbandono della produzione lattiera o in relazione ai piani di abbattimento.

4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di dodici mesi, elevabili a ventiquattro mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e degli articoli 10 e 11, la perdita della stessa, che confluisce nella riserva nazionale.

5. Ai produttori non aderenti ad alcuna associazione, non compresi negli elenchi al-

legati al citato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, non spetta alcuna attribuzione di quota. Sono altresì esclusi dall'assegnazione delle quote produttori, associati e non associati, che hanno aderito a programmi di abbandono della produzione eseguiti in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.

6. Le regioni e le province autonome, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 3, esercitano l'attività di vigilanza e controllo su ogni transazione di quota, di aggiornamento degli elenchi dei titolari di quota, di verifica e correzione degli elenchi stessi, di controllo presso le aziende agricole, le associazioni e gli acquirenti. All'AIMA competono la vigilanza del quantitativo globale assegnato all'Italia e la predisposizione di criteri e di procedure omogenee per l'applicazione del sistema. Sono costituite a livello nazionale presso l'AIMA e a livello regionale presso gli assessorati all'agricoltura, Comitati consultivi per la gestione della legge ai quali partecipano, oltre i rappresentanti della pubblica amministrazione, i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni dei produttori e delle Unioni nazionali.

#### Art. 3.

1. Le associazioni di produttori di cui al Regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati per i periodi a partire dal 1° aprile 1993.

2. Le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al presente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le associazioni che abbiano

assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, nè può determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni alla regione per l'aggiornamento del bollettino di cui all'articolo 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote.

#### Art. 4.

1. Entro il 10 marzo di ciascun anno l'AIMA pubblica in appositi bollettini gli elenchi aggiornati dalle regioni e dalle province autonome entro il 10 febbraio, dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo avente inizio il 1° aprile successivo.

2. Negli elenchi di cui al comma 1 i produttori aderenti ad associazioni che abbiano chiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 devono essere indicati separatamente, sotto il nome dell'associazione di appartenenza.

3. I bollettini articolati per province, sono messi a disposizione degli operatori presso ciascun servizio decentrato agricoltura di ogni capoluogo di provincia.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bollettino, presso le regioni possono essere presentate da parte dei produttori istanze di riesame della propria posizione. Le regioni sono tenute a verificare e rispondere a tali istanze entro trenta giorni; le posizioni corrette hanno immediata validità

tramite una comunicazione scritta della regione al produttore, all'acquirente e all'Associazione.

5. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, si avvalgono dei bollettini per l'applicazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sulle quote latte ed il prelievo supplementare.

#### Art. 5.

1. Gli acquirenti di cui all'articolo 9, lettera e), del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare la dichiarazione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterla alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonchè all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 3.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini alle associazioni produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonchè all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro trenta giorni dall'avvenuta compensazione effettuata dalla regione. Le consegne effettuate dai produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori

medesimi come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4.

5. Gli acquirenti in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore possono accettare forme di garanzia previste dalla legge, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscono il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente nei termini prescritti dalla presente legge.

6. L'utilizzo di tali garanzie di cui al comma 5 non può in alcun modo esonerare l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, nonchè per il rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 10, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.

7. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati e determinano, con apposita delibera, l'ammontare del contributo dovuto dopo aver ridistribuito i quantitativi di riferimento non utilizzati proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Entro il medesimo termine le regioni effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale ed impartiscono istruzioni agli acquirenti in merito alle somme trattenute.

8. Entro il termine di cui al comma 7 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 7.

9. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 8 devono essere tra-



smesse, entro il medesimo termine, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime, nonchè all'AIMA.

10. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 8 versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi calcolati al tasso legale.

11. Ove, entro quattro mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

12. I produttori non associati provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

13. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'articolo 10, comma 2. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici o di organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione sono stabiliti dal Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali, sentite le regioni, in base ai principi dell'articolo 5, comma 7.

#### Art. 6.

1. I produttori titolari di una quota per vendite dirette inviano all'AIMA e alla re-

gione ove è ubicata l'azienda entro il 15 maggio di ciascun anno la documentazione fiscalmente valida attestante i quantitativi di latte e di prodotti lattieri venduti.

2. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette che non abbiano effettuato vendite nel periodo interessato debbono inviare una dichiarazione attestante la mancata produzione.

3. I produttori aderenti ad associazioni inviano entro il 15 maggio di ciascun anno la predetta documentazione anche all'associazione di appartenenza ed alla regione ove ha sede l'associazione medesima.

4. I presidenti dell'associazione sulla base delle documentazioni fornite dai produttori associati titolari di vendite dirette effettuano la compensazione in base all'articolo 5, comma 7, che deve risultare da apposita delibera.

5. La delibera di cui al precedente comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alle regioni ove ha sede l'associazione e all'AIMA.

6. Effettuata la compensazione le associazioni provvedono a determinare l'eventuale prelievo supplementare, segnalandolo all'AIMA e alla regione. Tale prelievo dovrà essere versato, entro il 1° settembre, dal produttore medesimo con le modalità previste dal comma 7.

7. Il versamento deve essere effettuato nella contabilità speciale indicata nell'articolo 10 della presente legge, specificandone l'imputazione come vendite dirette.

8. Entro dieci giorni dal versamento del prelievo i produttori devono inviare copia della ricevuta alle competenti regioni nonchè all'AIMA.

9. Le regioni, sulla base delle documentazioni di cui al comma 1 effettuano la compensazione per i produttori non associati operanti sul territorio regionale segnalandogli l'esatto importo del prelievo supplementare da versare con le modalità indicate al comma 7.

## Art. 7.

1. Gli acquirenti che versano il prelievo supplementare dovuto dopo i termini prescritti dall'articolo 5 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento del prelievo dovuto gravata degli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto, che dovrà essere effettuato con le modalità prescritte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle associazioni ed ai produttori non associati, per le vendite dirette.

3. Le somme previste dal presente articolo sono devolute allo Stato.

## Art. 8.

1. Qualora i soggetti indicati nell'articolo 7 non abbiano provveduto al pagamento del prelievo supplementare dovuto entro sei mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano intimano ai predetti soggetti, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di procedere al pagamento del prelievo e della somma di cui all'articolo 7.

2. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata senza che gli interessati abbiano fornito prova del versamento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo.

3. In caso di applicazione della procedura prevista nel comma 2 la somma di cui all'articolo 7 è pari al prelievo dovuto.

## Art. 9.

1. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte ed il prelievo supplementare sul latte bovino nei confronti dei produttori, degli acquirenti e delle associazioni dei produttori, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Restano ferme le funzioni di controllo del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali che potrà intervenire anche in caso di inadempienze delle regioni e delle province autonome per garantire l'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a consentire l'accesso degli addetti ai controlli presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonchè a permettere l'esame della contabilità e della documentazione commerciale.

## Art. 10.

1. Nel periodo corrispondente ad ogni campagna gli acquirenti di latte bovino, applicano una trattenuta pari all'importo stabilito dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestale, con proprio atto amministrativo, per il latte consegnato oltre la quota individuale.

2. Le somme trattenute devono essere versate in una contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al «Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. Le ricevute dei versamenti devono essere trasmesse alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono controlli a campione presso gli acquirenti per verificare il rispetto del presente articolo.

5. In caso di accertata violazione dell'obbligo di trattenuta e di versamento si applica il disposto dall'articolo 8.

## Art. 11.

1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore

dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. Il produttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;

b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).

3. Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e al comma 7 e 8 non consentano la cessione della quota, quest'ultima è consentita su tutto il territorio nazionale. Le cessioni sono consentite su tutto il territorio nazionale qualora venga data esecuzione ai piani di ristrutturazione della produzione lattiera secondo i criteri dell'articolo 12.

4. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di 30 tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione e con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.

5. La cessione di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è comunicata entro 15 giorni dalla data della stipula del contratto alla regione per l'aggiornamento del bollettino. La cessione ha validità dal momento della convalida da effettuarsi da parte della regione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'acquirente.

6. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attri-

buito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 6 e 10.

7. Il diritto di prelazione di cui al comma 6 è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità ed i termini previsti dal medesimo comma 6.

8. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.

9. In caso di applicazione del comma 5, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, nonchè ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.

10. La riserva di cui al comma 9 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 9 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rap-

presentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro 12 mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.

11. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato alla regione la quale, verificata la regolarità degli atti, segnala all'AIMA le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.

12. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

#### Art. 12.

1. In presenza di un piano di ristrutturazione e per la durata del medesimo, la facoltà per il produttore di cedere od affittare la quota latte senza alienare l'azienda agricola secondo le modalità di cui all'articolo 11 è sospesa.

2. L'AIMA, al fine di realizzare una ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale attua, a partire dalla campagna 1995-96, un piano di trasferimento dei quantitativi di riferimento, anche pluriennale, secondo i seguenti criteri:

a) ai produttori che cedono totalmente o parzialmente quote latte di cui risultano titolari viene corrisposta dall'AIMA una indennità pari a lire 400 per ogni chilo di latte ceduto; le cessioni debbono avvenire entro il 31 ottobre di ciascuna campagna;

b) i produttori che intendono acquistare una quota latte devono corrispondere una somma pari a lire 400 per ogni chilogrammo di latte acquistato. A tal fine i produttori interessati devono presentare apposita istanza all'AIMA entro il 30 novembre di ciascuna campagna;

c) l'AIMA procede alla cessione delle quote latte in via prioritaria ai produttori che hanno subito una riduzione della quota B, e nei limiti della quota ridotta in particolare istituendo il diritto di prelazione per l'acquisto da parte dei produttori operanti nelle regioni di provenienza delle quote vendute, e successivamente ai produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 20 per cento della quota A posseduta e nei limiti delle disponibilità;

d) qualora se ne ravvisi la necessità l'AIMA attua il piano di ristrutturazione di cui al presente articolo anche per i periodi 1996-97 e 1997-98. Per i successivi periodi di applicazione le ulteriori quote disponibili saranno assegnate ai richiedenti proporzionalmente alla quota A posseduta e alla disponibilità;

e) i produttori titolari di quota A e B che hanno subito una riduzione di quota B e che hanno in essere un contratto di affitto di sola quota latte possono, scaduto il contratto, esercitare il diritto di acquisto alle condizioni previste alla lettera a).

3. Alle spese derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 si farà fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per gli anni 1995 e successivi, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Le predette disponibilità finanziarie sono reintegrate mediante la corresponsione delle somme di cui al comma 2, lettera b).

4. Le modificazioni nella determinazione dei quantitativi di riferimento derivanti dalle operazioni di cui al comma 2 hanno efficacia dal momento dell'assegnazione effettuata dall'AIMA anche in corso di campagna.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i produttori che aderendo al piano di cui al presente articolo, hanno acquistato quote latte non possono alienare o trasferire a terzi le quote possedute per le tre campagne successive.

6. Le quote B non possono essere oggetto di alcuna forma di commercializzazione.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Il comma 4 dell'articolo 17 e il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.

## Art. 13.

1. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Chiunque viola gli obblighi previsti all'articolo 5 commi 3, 4, 10 e 11, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

3. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 5, commi 8 e 9, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

4. Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 7 paragrafo 1 lettere c) e) f) del regolamento CEE 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 10 milioni.

5. Chiunque viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3 e dall'articolo 10, è assoggettato al pagamento di una sanzione amministrativa da lire 15 milioni a lire 200 milioni.

6. All'accertamento delle violazioni previste nel presente articolo provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1991, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista nell'articolo 16 della legge medesima. L'erogazione delle sanzioni è effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

7. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. I titolari di quota A non superiore a chilogrammi 4.537 che hanno già ceduto i

propri quantitativi assegnati nelle precedenti campagne, perdono l'intera quota B.

## Art. 14.

1. Le istituzioni pubbliche di ricerca che intendono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari, direttamente prodotti in eccedenza rispetto a quelli destinati alle finalità scientifiche loro proprie, possono, con istanza motivata richiedere all'AIMA l'attribuzione di un quantitativo di riferimento.

2. L'AIMA valutata l'istanza, procede all'attribuzione del quantitativo richiesto ove risulti la disponibilità nella riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

3. Tutti i quantitativi di latte prodotti e consegnati a terzi nell'ambito di una manifestazione fieristica-zootecnica, ufficialmente autorizzata dagli enti territoriali competenti o qualificata come internazionale con provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono considerarsi esclusi dal regime delle quote latte.

## Art. 15.

1. I produttori che beneficiano di una indennità per programmi di abbandono della produzione lattiera, realizzati in attuazione di disposizioni nazionali e comunitarie, non possono, limitatamente all'azienda interessata a programma, commercializzare latte o altri prodotti lattiero-caseari, nè a titolo di consegne né a titolo di vendite dirette né cederli a titolo gratuito. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai produttori beneficiari di indennità per i programmi di abbandono realizzati a partire dal 1° aprile 1984.

2. Nelle aziende interessate ai programmi di abbandono non possono essere detenute vacche di razze a prevalente attitudine alla produzione di latte. Possono, comunque, essere detenuti animali appartenenti alle predette razze fino al decimo giorno succes-

sivo al primo parto. Le regioni, in considerazione della peculiarità della realtà produttiva locale, individuano le razze bovine cui si applica il presente comma.

3. In ogni caso il latte bovino prodotto nelle aziende di cui al presente articolo può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dell'azienda medesima.

Art. 16.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme di esecuzione della presente legge.